

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1960.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	299, 300
CODIGNOLA	299
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori PARRI ed altri: Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2210)	300
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	300
BADALONI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	300
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Norma concernenti i musei non statali. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1942)	300
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	300
PRESIDENTE	300
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, 332, relativa al Museo Nazionale della Scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci ». (1803)	300
PRESIDENTE	300, 301
MARANGONE, <i>Relatore</i>	301
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	303

La seduta comincia alle 16,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Chiede di parlare sull'ordine dei lavori della Commissione l'onorevole Codignola. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, nella seduta del 10 febbraio scorso la Commissione ha iniziato la discussione della proposta di legge n. 1023 presentata dalla nostra parte e precisamente per iniziativa mia e degli onorevoli De Lauro, Matera, Anna, Franco Pasquale, Gaudio, Marangone, Ferri e Anderlini.

È stata svolta la relazione da parte dell'onorevole Franceschini e iniziata quindi la discussione generale, stabilendosi che il seguito della discussione della proposta di legge sarebbe stato rinviato ad una successiva seduta allo scopo di consentire la formulazione e la presentazione di adeguati emendamenti.

Si tratta, come lei sa, della proposta di legge relativa alle norme per la scelta dei libri di testo negli istituti di istruzione media.

Ora, dal 10 febbraio ad oggi non se ne è più fatto nulla! Non vogliamo certo interferire sul problema degli « stabilizzati », data l'importanza che esso indubbiamente rive-

ste, ma vorremmo pregarla di far sì che, subito dopo, questa Commissione riprendesse la discussione sulla nostra proposta di legge. E, questo, anche per una ragione di principio.

PRESIDENTE. Le dò atto, onorevole Coddignola dell'impegno e la ringrazio di avermi ricordato che è il caso di porre subito all'ordine del giorno di una prossima seduta della Commissione il seguito della discussione della proposta di legge n. 1023.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Parri ed altri: Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2210).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Parri, Caleffi e Macaggi: « Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61 ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione del Senato e, data la prossima scadenza di alcuni termini relativi ai concorsi universitari, vorrei pregare la Commissione di svolgere rapidamente la discussione.

Il Ministero, in base alla legge 18 marzo 1958, n. 311, assegna annualmente un certo numero di posti di ruolo alle università. Nel 1959 i posti di ruolo sono stati assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107. Si tratta di una trentina di posti di ruolo, che possono essere coperti con trasferimento di altri professori o richiesta di concorso. Alcune facoltà, per due o tre giorni, non hanno fatto in tempo a presentare le proposte di concorso. Si chiede — e credo che il Ministero sia consenziente — di prorogare al 15 luglio 1960 il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle università o istituti di istruzione superiore, e al 15 agosto 1960 il termine per il bando dei concorsi. Mi pare che sia una cosa che si possa fare ed esprimo parere favorevole. Si tratta di una norma tenue, ma di molta importanza.

Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprimo il parere favorevole del Governo.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore è prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al 15 agosto 1960 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme concernenti i musei non statali (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1942).

FRANCESCHINI, Relatore. Poiché sono stato impegnato nei giorni scorsi, vorrei chiedere un breve rinvio per la discussione di questo disegno di legge, non avendo potuto riunirmi con gli altri componenti il Comitato ristretto appositamente nominato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica « Leonardo da Vinci » (1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e della tecnica " Leonardo da Vinci " » (1803). Nella precedente seduta l'onorevole Marangone aveva svolto la sua relazione. Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

MARANGONE, *Relatore*. So che sono stati presentati degli emendamenti e non ho obiezioni da formulare.

Il direttore del Museo ha scritto sollecitandoci di approvare la legge al fine di assicurare il contributo in essa previsto.

Rivolgo quindi un invito in tal senso alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni, né emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alla legge 2 aprile 1958, n. 332, sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli successivi.

Il testo della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:

« a) di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60 ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 è abrogato.
(*E approvato*).

ART. 2.

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:

- a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;
- e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
- f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
- g) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
- h) il rettore dell'Università statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di

membro del Consiglio, in caso di assenza o impedimento.

Assiste alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Museo.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e designa, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.

I vice presidenti sostituiscono, anche congiuntamente, il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

Il Consiglio di amministrazione può costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri, con il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio e adottare in caso di necessità e di urgenza, ogni opportuno provvedimento od iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio ».

(*E approvato*).

ART. 3.

Il testo della lettera b) del primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« b) la nomina, lo stato e il trattamento economico del personale dipendente — compreso il direttore — con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento organico di cui all'articolo 8 ».

Il testo del terzo e quarto comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e, in ogni caso, entro aprile per la deliberazione del conto consuntivo ed entro novembre per la deliberazione del bilancio preventivo.

In via straordinaria, il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza con la presenza di almeno sei

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

membri in carica in prima convocazione e di quattro membri in carica in seconda convocazione ».

Comunico che è stato presentato un comma aggiuntivo, a firma dei deputati Pitzalis e Badini Confalonieri, che si inserisce dopo il primo comma dell'articolo. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Il testo della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« *d*) la scelta della Banca di interesse nazionale o della Cassa di risparmio cui devono essere affidati il servizio di cassa e la custodia dei valori dell'Ente e l'approvazione della convenzione relativa ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il testo del primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di promuovere l'attività scientifica, tecnica e didattica dell'Ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri enti ed istituti affini e con l'attività scolastica, è costituito un Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonché il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Ente stesso.

Per i servizi direttivi, tecnici ed amministrativi, il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione dell'Ente, non più di tre impiegati appartenenti ai ruoli del personale dipendente, dei quali uno con qualifica non superiore a ispettore generale e due

con qualifica non superiore a direttore di divisione.

Gli impiegati posti a disposizione dell'Ente a termine del precedente comma sono collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Comunico che gli onorevoli deputati Pitzalis e Badini Confalonieri hanno presentato un nuovo testo dell'articolo, così concepito:

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La direzione dei servizi e delle attività del Museo è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale può scegliere anche uno dei propri membri.

Per i servizi direttivi, tecnici ed amministrativi, il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione dell'Ente, non più di tre impiegati appartenenti ai ruoli direttivi del personale dipendente, dei quali uno con qualifica non inferiore a ispettore generale e due con qualifica non superiore a direttore di divisione.

Gli impiegati posti a disposizione dell'Ente a termine del precedente comma sono collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ad essi non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 57 del decreto medesimo.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonché il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Ente stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne l'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di beni immobili o l'accettazione di donazioni, eredità o legati, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

La relativa autorizzazione è concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente ».

Informo che gli onorevoli deputati Pitzalis e Badini Confalonieri hanno presentato un nuovo testo dell'articolo così concepito:

« Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di beni immobili o l'accettazione di donazioni, eredità o legati, sono autorizzati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice civile e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari.

La relativa autorizzazione è concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

Il testo del primo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 8.

Alla spesa di lire 65.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori PARRI ed altri: « Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61 » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2210):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e della tecnica " Leonardo da Vinci " » (1803):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Nicosia, Natta, Paolicchi, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romanato, Russo Salvatore, Scaglia, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 17,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO